



COMUNE DI CELLOLE

Provincia di Caserta

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 07/01/2022

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA SINDACALE PER ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 07.01.2022 AL 16.01.2022.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2020, del 07 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, e i decreti legge n. 19 del 25 marzo 2021, n. 33 del 16 maggio 2021, n. 105 del 23 luglio 2021 (convertito con legge 16 settembre 2021) e n. 221 del 24 dicembre 2021, con le quali è stata disposta la proroga dello stato di emergenza da Covid-19, rispettivamente, sino al 15 ottobre 2020, fino al 31 gennaio 2021, fino al 30 aprile 2021, fino al 31 dicembre 2021 e, da ultimo, fino al 31 marzo 2022;

RICHIAMATE tutte le disposizioni normative emanate tese ad adottare "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", comprese le Ordinanze del Ministro della Salute, A tutt'ora vigenti;

PRESO ATTO che sul territorio comunale e negli asili privati si stanno verificando numerosi casi di positività al covid-19;

EVIDENZIATO DUNQUE:

- l'opportunità e la necessità di disporre, in via precauzionale, la sospensione dell'attività presso gli asili nido privati dal 29.12.2021 al 09.01.2022, in attesa di specifiche disposizioni da parte dell'Asl di Caserta;
- Di adottare misure aggiuntive rispetto all'ordinanza regionale n. 27 e 28 del 2021 e dal decreto festività;

RITENUTO che sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere urgente, al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica e assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;

RICHIAMATI gli artt. 54 e 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", in materia di ordinanze sindacali con il quale, in particolare, si attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare misure a tutela della salute in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nonché di coordinare gli orari dei servizi pubblici e gli orari di apertura degli uffici;

RITENUTO di dover intervenire a tutela della salute del personale e degli utenti e dei cittadini del territorio;

ORDINA

Per le motivazioni che precedono, che qui si intendono integralmente richiamate, per il periodo dal 07.01.2022 al 16.01.2022:

1. La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, fino al 14.01.2022 compreso infanzia.
2. Per i bar, pub e ristoranti il divieto di assembramento dentro e fuori dai locali.
È consentito stare all'interno solo se viene garantito il distanziamento.
Divieto di intrattenimenti musicali o altro, fino al 16/01/2022.
Si raccomanda il controllo, da parte degli esercenti, della certificazione della vaccinazione prima dell'accesso negli esercizi commerciali.
3. La sospensione di ogni attività sportiva per i minorenni sia in luoghi all'aperto che al chiuso fino al 16/01/2022.
4. La sospensione del mercato settimanale per la sola giornata del 08.01.2022, ad eccezione del settore alimentare.
5. La sospensione di ogni attività di trattenimento ed intrattenimento presso tutti gli esercizi commerciali, somministrazione di alimenti e bevande e strutture ricettive.
6. Il divieto di stazionamento presso ville, parchi, piazze e nei gli spazi antistanti le attività commerciali fino al 16/01/2022.
7. L'isolamento domiciliare delle persone risultate positive ai test covid-19.
Tale isolamento si estende ai famigliari o conviventi entrati in contatto con la persona risultata positivo al test.
8. Il divieto di stazionamento nell'area antistante l'Ufficio Postale.
9. In caso di comparsa di sintomi la persona deve avvertire immediatamente il medico di famiglia e mettersi in isolamento.

È fatto obbligo a chiunque del rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

La trasmissione al Prefetto di Caserta, al Comando della Stazione dei Carabinieri, al Commissariato di Sessa Aurunca, alla Polizia Municipale di Cellole e di dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione.

Il controllo da parte delle Forze di Polizia, operanti sul territorio comunale, del rispetto della presente ordinanza e dell'applicazione delle relative sanzioni.

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio online e nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.

AVVERTE

che **avverso** la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al Prefetto della provincia di Caserta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente;
- al TAR Regione Campania entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

SI RICORDA E SI RACCOMANDA

L'uso obbligatorio della mascherina e di evitare assembramenti.



Il Sindaco

dott. Guido Di Leone